



Repubblica Italiana



Istituto di Istruzione
MARTINO MARTINI

Via Giorgio Perlasca, 4 – 38017 Mezzolombardo (TN)– C.F. 80015240221

e-mail: segr.martini.mezzolombardo@scuole.provincia.tn.it

Pec: martini@pec.provincia.tn.it



*Provincia Autonoma
di Trento*

REGOLAMENTO INTERNO E

REGOLAMENTO

DIRITTI-DOVERI DELLE

STUDENTESSE E DEGLI

STUDENTI

Approvato dal Consiglio di Istituto il 29.9.2008 e
aggiornato al 30.04.2012

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

(artt. 17 e 22 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5; art 21 Statuto dell'istituzione)

Art. 1 Orario di apertura e chiusura dell'edificio scolastico

L'orario di apertura dell'edificio scolastico sarà stabilito dal Consiglio dell'istituzione tenendo conto dell'orario di lavoro del personale incaricato del primo turno di servizio. L'entrata in aula è consentita 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'orario di chiusura dovrà essere compatibile con le esigenze didattico educative di attività pomeridiane e del corso serale.

Art. 2 Entrata ed uscita degli studenti

L'inizio delle lezioni è regolato da un doppio segnale acustico: cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, al primo segnale, gli studenti si recheranno ordinatamente nelle rispettive aule; l'effettivo inizio delle lezioni avrà luogo al secondo segnale. Il personale docente, tenuto alla sorveglianza, dovrà essere presente in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'uscita sarà regolata da un unico segnale acustico al termine dell'ultima ora di lezione prevista dal relativo orario scolastico giornaliero.

Art. 3 Entrate posticipate e uscite anticipate

Entrate: Il docente della prima ora fa l'appello e rileva le assenze compilando il registro di classe. Sono ammessi in aula dopo l'inizio della prima ora di lezione gli studenti in possesso di regolare permesso permanente di entrata posticipata. Salvo casi eccezionali di ritardi dei mezzi pubblici di trasporto o ritardi imputabili ad eventi atmosferici naturali, gli studenti sono tenuti a presentare immediatamente la giustificazione al docente della prima ora. Gli studenti minorenni, eccezionalmente sprovvisti di giustificazione, sono tenuti a presentarla il giorno seguente, regolarmente firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Sono ammessi, di norma, 5 entrate in ritardo a quadrimestre. Gli studenti con ingressi con forte ritardo o dopo la seconda ora sono comunque ammessi in classe con la giustificazione della famiglia presentata al dirigente o suo delegato.

Uscite: Effettuata la raccolta dei libretti scolastici da parte dei collaboratori scolastici (bidelli) entro le ore 9.40 il dirigente o suo delegato rilascia, dopo averne verificato la reale necessità, permessi per l'uscita fuori orario. Eventuali permessi di uscita anticipata, saranno accordati agli studenti maggiorenni solo per motivi eccezionali previa comunicazione telefonica con la famiglia.

I minorenni avranno l'autorizzazione ad uscire solo in presenza di richiesta firmata da uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni anche nel caso in cui lo studente si assenti senza documentazione scritta (es. per malore improvviso e conseguente affidamento ad un genitore) I permessi saranno concessi dal Dirigente o dai docenti collaboratori della dirigenza. Sono ammessi, di norma, 5 uscite in ritardo a quadrimestre. Eccezioni potranno essere richieste dalle famiglie per esigenze particolari. In caso di superamento di tale limite, il Dirigente Scolastico e/o il coordinatore del consiglio di classe informeranno i genitori dello studente (anche se maggiorenne) invitandoli al rispetto del regolamento.

Art. 4 Uscita durante le ore di lezione

1. Non è consentito lasciare l'aula se non in caso di necessità durante lo svolgimento delle lezioni. I docenti sono espressamente tenuti a far uscire uno studente alla volta e per il tempo strettamente necessario.
2. Non è consentito agli studenti di stazionare nei corridoi e nell'atrio, per non disturbare il lavoro del personale ausiliario ed il regolare svolgimento delle attività didattiche.
3. I docenti sono tenuti al massimo rispetto dell'orario delle lezioni affinché il cambio dell'ora si compia nel minor tempo possibile. In caso di assenza forzata, il docente è tenuto ad affidare la classe ad un collega, oppure a personale ausiliario o amministrativo presente nell'edificio.

Art. 5 Assenze e giustificazioni

Le giustificazioni degli studenti dovranno essere presentate sull'apposito libretto all'insegnante della prima ora il giorno stesso del rientro a scuola. Gli studenti devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci. Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età può di firmare le proprie richieste di giustificazioni. I docenti sono tenuti a chiedere agli studenti la giustificazione dopo ogni giorno di assenza. Per le giustificazioni delle assenze è ammesso un ritardo massimo di tre giorni oltre i quali il docente coordinatore è tenuto a contattare la famiglia. I docenti sono tenuti a segnalare al Dirigente scolastico eventuali irregolarità nella giustificazione ed eccessi di assenze. In caso di prolungate e/o frequenti assenze il docente Coordinatore di classe provvederà ad informare la famiglia. Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più responsabile. L'assiduità della frequenza scolastica è considerata, comunque, elemento positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio finale, soprattutto per l'assegnazione del "credito scolastico" agli studenti.

Art. 6 Sorveglianza degli allievi e ricreazione

Durante la ricreazione deve essere garantita la sorveglianza da parte dei docenti secondo il prospetto degli incarichi ai docenti per la vigilanza definito all'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente scolastico.

Tutti i docenti in servizio sono tenuti alla sorveglianza in caso di assenza di uno o più docenti indicati nel prospetto. La ricreazione non deve superare la durata complessiva di n. 10 minuti, allo scadere dei quali gli studenti dovranno trovarsi in aula per il proseguimento della lezione.

Durante temporanee assenze dell'insegnante il personale ausiliario provvederà alla sorveglianza della classe, avvalendosi anche della collaborazione degli studenti rappresentanti di classe. Il personale ausiliario è tenuto ad effettuare la sorveglianza ai piani come da prospetto degli incarichi al personale ausiliario stabilito dal Dirigente scolastico. E' tenuto altresì a controllare che chiunque transiti nei corridoi non rechi disturbo alle lezioni, né arrechi danni ai locali. Al di fuori delle aule la vigilanza compete anche al personale ausiliario. Tutto il personale in servizio è comunque tenuto a riprendere e, nel caso, a segnalare eventuali comportamenti scorretti o irrispettosi delle persone e delle cose da parte degli studenti.

Non è consentito agli studenti trascorrere l'intervallo della ricreazione nelle Aule speciali e nei Laboratori: al suono della campanella d'inizio dell'intervallo gli studenti saranno invitati dal docente in servizio ad uscire da tali aule e le stesse saranno sorvegliate dal personale tecnico fino alla ripresa della lezione.

Gli studenti durante l'intervallo sono invitati ad uscire dalle aule e circolare nei corridoi, nell'atrio e nel piazzale dell'istituto (restando comunque entro i cancelli di accesso). Nei casi in cui la ricreazione coincida con attività didattiche di cui non sia possibile l'interruzione (compiti, esperienze di laboratorio, educazione fisica), l'intervallo può essere posticipato alla fine dell'ora seguente. In tal caso gli studenti devono prestare particolare cura a non disturbare le normali attività didattiche durante l'intervallo posticipato.

Art. 7 Corso Serale

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 non si applicano per gli studenti del corso serale. Per questi ultimi la frequenza delle lezioni dipende dal tipo di percorso scelto dallo studente e non è richiesta alcuna giustificazione per le assenze né alcun tipo di autorizzazione per l'entrata posticipata o l'uscita anticipata. Di norma agli studenti si richiede di non entrare in aula gli ultimi 15 minuti di lezione al fine di non disturbare inutilmente lo svolgimento dell'attività didattica.

Art. 8 Accesso di esterni a scuola

E' vietato l'accesso da parte di persone non espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico o sui delegati.

Art. 9 Divieto di fumare

In ottemperanza alla legge 11.11.1975 n. 584 (sul divieto di fumare nei locali pubblici) e alla legge provinciale. L.P. 13 del 22 dicembre 2004 è proibito fumare nei locali della scuola e all'esterno negli spazi di pertinenza. Fermi restando i compiti di vigilanza che competono a tutto il personale, le sanzioni saranno emanate dal Dirigente scolastico o da personale da lui delegato.

Art. 10 Tutela dei beni

Studenti, docenti, personale A.T.A. e genitori devono cooperare affinché sia evitata qualsiasi forma di danneggiamento agli edifici sedi dell'Istituto, al suo arredamento ed al materiale didattico in genere. Gli utenti sono direttamente responsabili di qualsiasi danneggiamento arrecato al patrimonio scolastico. Chi deteriora o manomette apparecchiature, oggetti, arredi, indumenti o locali scolastici sarà chiamato a risarcire il danno. L'entità del danno sarà valutata dal personale responsabile del bene danneggiato o dal Consiglio dell'istituzione. Qualora non sia possibile individuare gli autori materiali del danno, l'onere del risarcimento ricadrà sulla intera classe, previo accertamento delle responsabilità da parte del personale preposto alla vigilanza. La scuola non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito ma si attiva per sviluppare, attraverso iniziative idonee, il senso comune di responsabilità e appronta tutte le necessarie misure cautelative.

Art. 11 Rapporti scuola famiglia

Qualora lo studente dovesse assentarsi dalla scuola per periodi prolungati per esigenze personali, la famiglia è tenuta a darne anticipatamente comunicazione scritta alla Dirigenza. Si ritiene doveroso informare che in tali circostanze gli insegnanti porteranno avanti regolarmente le loro programmazioni, in tal senso si invitano i genitori a valutare con attenzione l'opportunità di eventuali interruzioni della frequenza scolastica se non strettamente necessarie. Alla scuola sta particolarmente a cuore la regolare e serena frequenza degli studenti alle attività, pertanto sarà cura dei docenti e delle famiglie collaborare per ovviare ad eventuali difficoltà. Gli insegnanti indicano l'orario settimanale per i colloqui scuola-famiglia (udienze individuali). I genitori tuttavia possono chiedere un colloquio ai docenti della classe in qualsiasi momento dell'anno, previo accordo verbale o scritto. Le comunicazioni con i genitori possono avvenire tramite circolari pubblicate sul sito dell'Istituto www.martinomartini.eu, consegnate agli studenti o spedite al loro domicilio, tramite avvisi scritti sul libretto scolastico, attraverso telefonate, oppure SMS individuali o collettivi. Le convocazioni sono inviate, di norma, almeno cinque giorni prima della data prevista dell'incontro.

Art. 12 Infortuni o malori

1. In caso d'infortunio o malore, l'insegnante in servizio nella classe è tenuto, con l'aiuto dei colleghi e dei collaboratori scolastici (bidelli), a prestare, per quanto di sua competenza, il primo soccorso, ad avvisare o far avvisare i genitori, il Dirigente scolastico o suo delegato e i mezzi di soccorso se necessario, provvedendo eventualmente alla stesura della denuncia per l'assicurazione. 2. In caso di dubbia gravità, il comportamento prudenziale prescritto è la chiamata del servizio 118.

Art. 13 Utilizzo dei laboratori, palestre, aule speciali, spazi comuni

Il funzionamento della Sala lettura, delle aule speciali, delle Palestre e dei Laboratori di Informatica è disciplinato dai rispettivi regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto. La Sala lettura, le aule speciali, le Palestre e i Laboratori di Informatica sono affidati dalla Dirigenza ad un docente "consegnatario" responsabile che si avvarrà dell'aiuto del collaboratore tecnico. Il trasferimento degli studenti dall'Istituto alle palestre e ai laboratori e viceversa avviene a cura del rispettivo insegnante. L'accesso alla palestra è consentito agli studenti solo in presenza dei docenti di scienze motorie e sportive. Nell'ambito dell'attività di gruppo sportivo la palestra rimane aperta anche nelle ore pomeridiane, secondo apposito orario. L'utilizzo della struttura da parte di associazioni esterne avviene in conformità a quanto previsto dal Regolamento attuativo della Legge 5/06, art.108 e alle deliberazioni della Giunta Provinciale n.1859 del 31/08/2007 e n. 2400 del 26/09/2008. L'attività didattica ha comunque precedenza assoluta su attività extrascolastica gestita dalle associazioni stesse.

Art. 14 Spazi comuni

Gli spazi comuni sono utilizzati per esigenze strettamente legate al servizio. Durante le pause i ragazzi usufruiscono degli spazi comuni (cortile, corridoi) ma non possono stare nelle aule se non in presenza di un sorvegliante. Gli studenti possono accedere alla sala-fotocopie solo in presenza del personale addetto e previa autorizzazione dell'insegnante. I docenti, per quanto possibile, eviteranno di mandare gli studenti a fotocopiare materiale durante le ore di lezione.

Art. 15 Affissioni

Nell'Istituto vengono attrezzati idonei spazi per le affissioni. Tutto ciò che viene affisso dovrà essere vistato dal Dirigente scolastico o suo delegato. Una copia del materiale dovrà essere depositata in Segreteria. E' proibita qualunque affissione effettuata al di fuori dagli spazi consentiti oppure non conforme con le vigenti leggi. Per le affissioni a carattere sindacale vale quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 16 Funzionamento degli uffici e modalità di accesso

L'accesso agli uffici per docenti studenti e genitori è subordinato agli orari di apertura al pubblico. Le attrezzature in dotazione agli uffici sono ad uso esclusivo del personale addetto. In caso di necessità l'utilizzo da parte dei docenti deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Art. 16bis Diritto di accesso informale

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta verbale al personale incaricato dell'istruttoria o della conservazione del documento. Tale modalità è consentita per le ipotesi in cui non risulti, alla stregua delle informazioni esistenti, la presenza di controinteressati e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento .
2. Il richiedente deve: - indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione; - specificare e, ove occorra, comprovare, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; - dimostrare la propria identità o, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta mediante esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di possibili controinteressati, l'istituzione scolastica/formativa invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, della quale viene rilasciata ricevuta.
5. Il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente scolastico o un dipendente dallo stesso formalmente individuato.

Art. 17 Uso della telefonia fissa

1. I telefoni ubicati negli uffici e nella portineria sono utilizzabili esclusivamente per motivi legati all'attività amministrativa, organizzativa e didattico - educativa della scuola. E' pertanto escluso l'utilizzo del telefono per comunicazioni personali, salvo gravi motivi da comunicare al dirigente scolastico o ai collaboratori della dirigenza. 2. Con apposito ordine di servizio, il personale addetto al centralino è formalmente incaricato della vigilanza sul traffico telefonico in uscita. 3. Il Dirigente scolastico dispone controlli a campione dei tabulati.

Art. 18 Uso dei cellulari e degli strumenti elettronici

Durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato l'uso di cellulari, di MP3, I-POD o di altri dispositivi elettronici. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli Studenti (art.3 del DPR n.249/98 e D.M. del 15/03/07). Le famiglie potranno comunicare con gli studenti per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di Presidenza e segreteria Amministrativa. Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle lezioni opera anche nei confronti del personale docente.

Art. 19 Viaggi di istruzione e visite guidate

Le visite guidate, i viaggi di istruzione, scambi, stage formativi e la partecipazione delle classi a seminari e convegni dovranno essere autorizzate dal Consiglio d'Istituto, sentite le proposte avanzate dai Consigli di classe nella loro composizione allargata. Il Consiglio dell'Istituzione può delegare al Dirigente scolastico la loro approvazione, così da garantire la rapidità della decisione. E' riportato in allegato il regolamento specifico che disciplina la materia.

Art. 20 Diritto di riunione

1. Tutte le componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, non docenti e genitori) hanno diritto di riunione nella scuola, al di fuori dell'orario scolastico, previa autorizzazione del dirigente scolastico rilasciata al richiedente, il quale si assume la responsabilità del corretto uso dei locali. 2. L'autorizzazione è rilasciata su presentazione di domanda scritta, che dovrà contenere indicazione dello scopo, della durata e dell'ordine del giorno.

Art. 21 Assemblee degli studenti/esse

Le assemblee di Istituto e di classe si chiedono a norma degli artt. 13 e 14 del D. L.vo del 16 aprile 1994, n° 297 e successive integrazioni e modifiche. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei locali della scuola, per l'approfondimento di problemi scolastici, sociali o di altra natura, purché attinenti con la loro esperienza scolastica. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto e di un'assemblea di classe al mese secondo le disposizioni di legge. Il giorno della settimana prescelto per tali assemblee dovrà variare nel corso dell'anno. In relazione alla disponibilità dei locali, un'ulteriore assemblea mensile potrà svolgersi fuori dall'orario delle lezioni. Nelle assemblee di Istituto che si svolgeranno durante l'orario di lezione potrà essere richiesta, previa autorizzazione del Consiglio di

Istituto, la partecipazione di esperti di problemi sociali, artistici, culturali, scientifici, i cui nominativi e relativo curriculum saranno indicati dagli studenti insieme agli argomenti all'ordine del giorno. Non potranno svolgersi assemblee nell'ultimo mese di lezioni. Alle assemblee di classe o di Istituto potranno partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico o un suo delegato, nonché i docenti, rispettivamente della classe e dell'Istituto. L'assemblea di Istituto ha durata massima pari alle ore di lezione di una giornata. Essa dovrà dotarsi di un regolamento predisposto dagli studenti, che sarà inviato in visione al Consiglio di Istituto. L'assemblea sarà opportunamente articolata, in relazione alla capienza dei locali disponibili, tramite accordi tra i richiedenti e il Dirigente scolastico. Tale assemblea è convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti di classe, oppure su richiesta del 10% degli allievi. La data di convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere presentati alla Dirigenza con almeno 5 giorni di preavviso. La Dirigenza può procedere allo scioglimento dell'assemblea in caso di violazione del regolamento e di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento. L'assemblea di classe può aver luogo una volta al mese, nel limite di due ore di lezione. La data e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Preside con un preavviso di almeno 3 giorni. Il Docente o i Docenti interessati dovranno sottoscrivere la richiesta di assemblea di classe. Durante lo svolgimento delle assemblee, sia di classe che di Istituto, i Docenti non potranno allontanarsi. La loro presenza è necessaria per garantire il diritto di scelta degli studenti e l'immediata ripresa dell'attività didattica, qualora l'assemblea studentesca si interrompa prima dell'orario previsto. Gli studenti sono tenuti alla compilazione di un sintetico verbale relativo agli argomenti trattati nel corso delle assemblee, che consegneranno successivamente al Dirigente Scolastico.

Art. 22 Assemblee dei Docenti e del personale ATA

Il personale Docente e ATA ha diritto di riunione durante l'orario di lavoro, nel limite di quanto previsto dalla normativa vigente per partecipare ad assemblee di categoria. Alle riunioni possono prendere parte, previo avviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali, anche se estranei alla scuola. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e deve essere comunicato al Dirigente scolastico 3 giorni prima della data prefissata.

Art. 23 Assemblee dei Genitori

Le assemblee dei genitori - di classe e d'Istituto - si richiedono e si svolgono a norma dell'art. 15 del D. L.vo 16 aprile 1994, n° 297.

La data e l'orario di svolgimento sono preventivamente concordati con il Dirigente. Su temi specifici di particolare rilevanza il Presidente o il Segretario dell'assemblea può espressamente chiedere la presenza del Dirigente dell'Istituto o di un suo delegato.

Art. 24 Consulta dei genitori

Tutti gli organi collegiali, per i quali si rimanda alla Legge Provinciale 5/06 e allo Statuto dell'istituzione scolastica, nella diversità delle rispettive competenze loro attribuite concorrono alla realizzazione dei fini indicati nel progetto di istituto e promuovono iniziative di collaborazione reciproche. La prima riunione dopo la costituzione della consulta è indetta dal Dirigente scolastico. Nel corso della prima riunione si elegge il Presidente. La consulta si riunisce in via ordinaria 2 volte nell'anno scolastico. La convocazione è richiesta dal Presidente previo accordo con il Dirigente Scolastico riguardo l'orario e la modalità di utilizzo della struttura. L'ordine del giorno e i verbali saranno resi pubblici all'albo e sul sito scolastico. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Eventuali convocazioni straordinarie possono essere richieste dal Presidente, dal Dirigente scolastico o dal 20% dei membri della consulta. Ove vi fossero più richieste di partecipazione di associazioni di genitori alla consulta, l'ammissione avverrà secondo tali criteri:

- a) Il rappresentante proposta sia genitore di uno studente dell'istituto
- b) L'associazione sia presente sul territorio dell'istituto
- c) La data di richiesta.

Art. 25 Consulta degli studenti

La prima riunione dopo la costituzione della consulta è indetta dal Dirigente scolastico. Nel corso della prima riunione si elegge il Presidente. La consulta si riunisce in via ordinaria 2 volte all'anno di norma al di fuori dell'orario scolastico. La convocazione è richiesta dal Presidente previo accordo con il Dirigente Scolastico. L'ordine del giorno e i verbali saranno resi pubblici all'albo e sul sito scolastico. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Eventuali convocazioni straordinarie possono essere richieste dal Presidente, dal Dirigente scolastico o dal 30% dei membri della consulta.

Art. 26 Nucleo interno di valutazione

La prima riunione dopo la costituzione del nucleo interno di valutazione è indetta dal Dirigente scolastico. Il Presidente è eletto alla prima riunione scelto fra la componente docente, mentre il segretario è scelto fra la componente genitori. L'elezione avviene a maggioranza dei presenti. La riunione è validamente costituita con almeno 4 componenti. Con riferimento ai compiti precisati nello

statuto, il nucleo, sentito il dirigente scolastico, elabora e rende pubblico mediante relazione scritta il proprio piano di lavoro annuale e triennale.

Il nucleo si riunisce di norma 4 volte all'anno; in via straordinaria la convocazione può avvenire da parte del Presidente o da tre componenti del nucleo stesso. La convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati all'albo e sul sito almeno 3 giorni prima. La relazione annuale viene pubblicata all'albo e sul sito www.martinomartini.eu.

Art. 27 Elezioni organi collegiali

Le elezioni delle componenti elettive seguono tempi e modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 28 Sicurezza

1. L'Istituto è dotato di un piano di emergenza la cui copia è affissa su ogni piano degli edifici con allegata la piantina del percorso di evacuazione. Nel registro di classe è disponibile il modulo che dovrà essere utilizzato dai docenti per la raccolta dei dati in caso di evacuazione. 2. Tutto il personale scolastico è tenuto a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico in merito alle situazioni di rischio per l'incolumità degli studenti, sia riferite ai locali scolastici (prese elettriche, vetrate, ostacoli, ecc.), sia alle pertinenze della scuola. 3. Il personale e gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le prescrizioni del Dirigente - datore di lavoro sulla sicurezza nonché i piani di emergenza relativi ad ogni sede, ai sensi del decreto legislativo 81 /2008 (ex 626/1994.). 4. Agli studenti è vietato l'uso di taglierini.

Art. 29 Documenti scolastici, sicurezza e riservatezza dei dati

1. La documentazione per la registrazione dei voti e delle assenze per disciplina (registri personali) devono essere conservati, sotto la responsabilità dei docenti, in modo da evitare la comunicazione e la diffusione accidentale dei dati in essa contenuti con riferimento al Codice sulla riservatezza dei dati l'istituto garantisce l'osservanza delle procedure di legge. 2. I registri di classe sono quotidianamente portati nelle aule per le ore 07.50 (nel pomeriggio alle ore 13.50) dal personale ausiliario. Al termine delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, i registri di classe sono ritirati dal personale ausiliario, che provvederà alla sistemazione e conservazione nella segreteria. 3. Le schede di valutazione sono conservate in armadi chiusi a chiave. 4. Per ragioni di sicurezza dei dati e di funzionalità del locale, non è consentito agli studenti accedere alla sala insegnanti. 5. Tutto il personale è tenuto a disconnettere i terminali dopo l'uso o durante le pause di lavoro, allo scopo di evitare intromissioni indebite nei sistemi informatici.

Art. 30 Validità

Il presente regolamento conserva la sua validità fino a quando non saranno formalmente apportate modifiche od integrazioni da parte del Consiglio dell'Istituzione scolastica. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione facendo decadere ogni precedente regolamento.

Art. 31 Allegati

Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti 6 allegati:

1. Regolamento sui diritti-doveri delle studentesse e degli studenti
2. Regolamento sui viaggi di istruzione, gemellaggi, soggiorni linguistici e visite guidate
3. Regolamento per l'utilizzo dei laboratori con PC
4. Regolamento uso palestre
5. Regolamento aule speciali
6. Norme di comportamento per la sicurezza nella scuola

REGOLAMENTO SUI DIRITTI-DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Il presente Regolamento si fonda su: DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti" ; D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Linee di indirizzo ministeriali del 15.3.2007 (prot. n.30); Nota del Ministro Gelmini prot. n. 3602 del 31 agosto 2008; Art. 22 dello Statuto dell'Istituto Martino Martini. Fermo restando quanto stabilito dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" (di cui si riporta un estratto dal DPR.249/98 e successive integrazioni), si definisce quanto segue:

Art. 1 La comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola

persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. Il regolamento di Istituto garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Il regolamento di Istituto favorisce inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi di recupero e potenziamento organizzati dalla scuola. Gli studenti devono assolvere con assiduità gli impegni di studio a casa e portare il materiale necessario per le lezioni
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Lo studente ha il dovere di non assumere atteggiamenti di intolleranza e di razzismo. Gli studenti devono rispettare le decisioni organizzative assunte dall'istituzione.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola contribuendo così al decoro della scuola ed al bene comune.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Lo studente ha il dovere di riservare particolare attenzione e rispetto alla normativa in materia di sicurezza. (come Allegato n. 6 al Regolamento di Istituto). Lo studente ha il dovere di rispettare la norma sul divieto di fumo, di non bere bevande alcoliche e di non assumere sostanze stupefacenti.
7. Lo studente ha il dovere di rispettare il presente regolamento.

Art.4 Disciplina

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 e al rispetto del Regolamento di Istituto, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di contesto, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 Sanzioni

Il presente regolamento si ispira ad una funzione educativa e "costruttiva" della sanzione disciplinare, persegue la finalità di rafforzare, attraverso una sanzione commisurata alla mancanza effettuata dallo studente, la possibilità di recupero per favorire lo sviluppo di una identità sociale responsabile e democratica e per ripristinare rapporti corretti dentro la comunità scolastica.

1. Nella determinazione delle sanzioni principali, accessorie e alternative da irrogare per la mancanza disciplinare, e nella commisurazione delle stesse, il soggetto sanzionatore deve prendere in considerazione:

- il comportamento tenuto dallo studente, considerando anche se la condotta sia stata dolosa o

- colposa, e ogni altra modalità dell'azione;
- la situazione personale dello studente;
 - le circostanze attenuanti o aggravanti;
 - il principio della gradualità della sanzione;
 - la possibilità di riparazione del danno.

Costituiscono circostanze attenuanti: la precedente costante partecipazione dello studente al dialogo educativo ed il suo abituale comportamento corretto. Costituiscono circostanze aggravanti: eventuali precedenti sanzioni disciplinari, la pericolosità dell'infrazione ed il concorso di più studenti in una medesima violazione. La riparazione del danno di per sé non estingue la mancanza.

2. Il soggetto sanzionatore, prima di irrogare le sanzioni contesta oralmente allo studente la mancanza disciplinare e lo invita ad esporre le proprie osservazioni. Lo studente ha diritto di esprimere immediatamente osservazioni orali a propria difesa o di produrne di scritte.

3. Le sanzioni disciplinari potranno essere convertite in attività a favore della comunità quali: attività di volontariato, attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) per indurre lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica.

4. Non vi è interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto pertanto nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249).

5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.

6. La responsabilità disciplinare è personale.

7. Non può essere sanzionata la libera espressione verbale di opinioni, qualora queste siano correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

8. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le sue ragioni.

9. Il C.d.C. e/o il Dirigente scolastico, qualora opportuno e possibile, offre allo studente, sentiti i genitori, la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica, fatte salve tutte le condizioni di controllo e sicurezza che tali attività e tali ambienti richiedono, con l'esclusione di casi di comportamenti recidivi o di pericolo per persone e cose. Perché sia possibile la conversione di sanzione in attività alternative di pubblica utilità (quali la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altre...), il Dirigente Scolastico potrà richiedere -se ritenuta necessaria- l'opportuna vigilanza da parte dei genitori.

10. In caso di uso del cellulare (o di altri dispositivi per riprese audio/video) durante l'orario di

lezione, il docente potrà disporre il ritiro (con consegna in presidenza e riconsegna al genitore).

11. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalle lezioni oltre i cinque giorni il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non riceva un danno dall'interruzione temporanea degli studi.

12. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione allo studente, alla famiglia, all'insegnante coordinatore.

13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari, e le competenze di erogazione, sono quelle riportate in tabella:

SANZIONI	NATURA DELLA MANCANZA	ORGANO COMPETENTE PER LA SANZIONE
a) Richiamo verbale (con eventuale annotazione sul registro di classe)	<ul style="list-style-type: none">- condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione- scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale- disturbo durante le lezioni- mancanza ai doveri di diligenza e di puntualità	Dirigente scolastico, Collaboratore vicario, Docente dell'ora
b) Richiamo scritto	<ul style="list-style-type: none">- gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale- disturbo continuato durante le lezioni- mancanze ai doveri degli studenti- allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative	Dirigente scolastico, Collaboratore vicario, Docente dell'ora, Coordinatore di classe e Consiglio di classe con la presenza dei soli docenti
c) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	<ul style="list-style-type: none">- falsificazione della giustificazione o dei documenti- ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale- mancanze gravi e	Dirigente scolastico con il Consiglio di classe alla presenza dei soli docenti

	<p>recidive ai doveri degli studenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - violazioni alle norme di sicurezza - diffusione di immagini o notizie diffamatorie che ledono la dignità delle persone o della scuola 	
d) Allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni	<ul style="list-style-type: none"> - per recidiva o per particolare gravità dei comportamenti di cui alla lettera c) 	Dirigente scolastico con il Consiglio di classe alla presenza dei soli docenti
e) Allontanamento dalle lezioni da 11 a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> - danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri - gravi molestie continuate nei confronti di altri - ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze - offese particolarmente gravi e/o ripetute alla dignità della persona 	Dirigente scolastico con il Consiglio di classe alla presenza dei soli docenti
f) Allontanamento per periodi superiori a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> - violenza intenzionale o altri comportamenti pericolosi (minacce, ricatti, estorsioni) - spaccio di sostanze psicotrope - ripetute e gravi molestie, anche di carattere sessuale 	Dirigente scolastico con il Consiglio di classe alla presenza dei soli docenti

	<ul style="list-style-type: none"> - denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della stessa 	
--	--	--

14. La commissione d'esame interviene per le infrazioni commesse durante gli esami di stato, di qualifica, di idoneità e integrativi.

Art. 6 Impugnazioni - Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia è composto da tre docenti, da due genitori, da uno studente e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. I Docenti, i genitori e lo studente vengono nominati dal Consiglio di Istituto, preferibilmente tra i suoi componenti. In tale occasione provvede anche a nominare un membro supplente per ciascuna delle componenti per i casi di impossibilità o incompatibilità. Gli studenti e i genitori, attraverso i rispettivi rappresentanti, possono fornire indicazioni al Consiglio dell'Istituzione sugli studenti da nominare.

2. L'Organo di Garanzia è convocato e presieduto dal dirigente scolastico che nomina un verbalista tra i membri dello stesso. Per la validità dei suoi lavori è necessaria la presenza di tutte le sue componenti.

3. L'Organo di Garanzia decide a maggioranza assoluta dei votanti. Non è ammessa l'astensione dal voto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel verbale è riportato il numero dei voti favorevoli e contrari.

4. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni. In caso di decadenza dei membri si procederà alla loro sostituzione con la stessa procedura.

5. Il docente che abbia già giudicato il caso in primo grado è incompatibile e deve essere sostituito dal dirigente scolastica con la nomina del supplente.

6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno all'istituto. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 7 Ricorsi

1. Lo studente cui sia stata inflitta una sanzione può presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Il ricorso scritto, indirizzato al Presidente dell'Organo di Garanzia deve riportare le ragioni e le eventuali prove che motivino il ricorso.

2. Il Presidente dell'Organo di Garanzia stabilisce la data della seduta. Tra il giorno della

consegna dell'avviso dell'udienza al ricorrente ed al soggetto sanzionatore e la data dell'udienza, deve esservi un termine non inferiore a 8 giorni.

3. Il soggetto sanzionatore può depositare prima dell'udienza eventuali controdeduzioni scritte con tutte le prove a disposizione. L'Organo di Garanzia esamina le prove prodotte, sente le motivazioni del ricorrente e del soggetto sanzionatore. Ogni provvedimento inerente alle prove deve essere scritto e motivato. La persona che ha accertato i fatti ai quali si riferisce la contestata mancanza disciplinare, può essere sentita anche su richiesta dell'Organo di Garanzia, unitamente ad ogni altra persona che possa riferire elementi utili per l'accertamento dei fatti.

4. L'udienza dell'Organo di Garanzia è pubblica fino al momento del ritiro per la decisione. L'Organo di Garanzia decide quindi, anche a maggioranza, di annullare la sanzione irrogata, se ritenuta eccessiva, di confermarla, se ritenuta giusta o di irrogarne una diversa, più idonea all'infrazione commessa. La decisione deve essere scritta e motivata.

Art. 8 Patto di corresponsabilità

Art. 5-bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti n.235/07. I destinatari naturali del patto di corresponsabilità sono i genitori, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.). L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il Dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie. L'azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto si concreta nella diffusione della conoscenza del Regolamento d'Istituto e del presente Regolamento nonché degli altri "documenti" (Progetto di Istituto...) di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica che saranno consegnati all'inizio di ogni anno scolastico agli studenti e discussi con i docenti coordinatori di classe.